

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



L' *EXPLICIT* DEL *DE REBUS BELLICIS*: ASPETTI IDEOLOGICI, GIURIDICI E LINGUISTICI Vincenzo Del Core

Abstract

[The end of *De rebus bellicis*: ideological, juridical and linguistic aspects] The *De rebus bellicis*, probably written by an Anonymous member of the upper class who lived during the second half of the fourth century, represents a fundamental text to understand several aspects of the Late Antiquity, although, due to its not easy historical and literary collocation, it is a rarely mentioned work, even among scholars of law. As shown by the title, military themes constitute the framework of the treaty, however the concluding section is characterized by a brief, but meaningful mention of the juridical problems of the time: this contribution contains a proposal of analysis of these words.

Key words:

Reform, confusion, praise advocacy

Vol. 7 (2020)





L'explicit del *De rebus bellicis*: aspetti ideologici, giuridici e linguistici

Vincenzo Del Core*

La seconda metà del IV sec. d. C. apre una fase in cui, nel contesto di una crisi strutturale i cui esiti perniciosi per le sorti dell'Impero d'Occidente sono universalmente noti, è possibile avvertire lo sforzo da parte di diversi intellettuali (principalmente pagani, ma non solo) di offrire soluzioni e rimedi a una situazione della quale appaiono spesso decisamente consapevoli. L'Anonimo autore del *De rebus bellicis*¹, presumibilmente appartenente alle alte sfere della burocrazia statale romana o comunque esponente di settori vicini a quella che, attualizzando il discorso, potrebbe essere definita la classe dirigente del tempo, con particolare riferimento al ceto dei *possessores* agricoli², va senz'altro annoverato tra queste figure³. Giova ricordare alcuni tratti essenziali del testo in esame: il

* Vincenzo Del Core è Dottore di ricerca e cultore della materia in Lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Torino.

e-mail: vincenzo_delcore@yahoo.it

¹ Per un aggiornato bilancio dello *status quaestionis*, si veda Fleury 2017, in cui, al di là dell'edizione critica (qui usata come riferimento per il testo), sono discusse le diverse problematiche (trasmissione del testo, problemi di titolazione e attribuzione, finalità dell'opera, esegesi di passi *et vetera*) riguardanti l'opera. In questa pubblicazione risulta particolarmente interessante la sezione relativa alle diverse datazioni possibili, fatto salvo che il *terminus post quem* sia la morte di Costantino (337), laddove molto più complessa è l'identificazione del *terminus ante quem*. L'autore (*ibid.* XXVIII-LIII) discute in ordine, solo in parte cronologico, prediligendo l'organizzazione di una gerarchia che inizia dall'ipotesi da lui ritenuta più probabile, le seguenti possibilità, segnalate per archi di tempo: 366-370; 353-360; 384-395; 424-450; 527-565. Infine, a partire da questo punto l'opera sarà indicata attraverso l'acronimo DRB, sia per ragioni di praticità sia in ossequio ad una prassi diffusa nelle pubblicazioni ad essa inerenti, laddove tutte le altre sigle di testi classici sono tratte dal TLL. Quanto alle traduzioni dei passi, quelle prive di indicazione bibliografica sono opera di chi scrive. La presenza all'interno delle sezioni riportanti traduzioni altrui di parole o gruppi di parole in corsivo segnala che chi scrive ha ritenuto opportuno modificarle.

² Lassandro 2001, 244.

³ Come precisa Giardina 1989, XXV, quando parla di problemi amministrativi, l'Anonimo dimostra di essere in possesso del linguaggio tecnico, aspetto che lascia immaginare che si tratti di una figura inserita nella burocrazia statale, laddove la terminologia militare gli è meno familiare.

titolo allude a un'opera centrata sì sull'aspetto militare, ma al tempo stesso, nella sua sezione iniziale e nella conclusione, in grado di estendere lo sguardo a questioni di carattere più ampio, e quello giuridico non fa eccezione, la cui risoluzione è percepita come inderogabilmente urgente per mezzo di un intervento riformatore dell'imperatore. Di conseguenza, sia per le caratteristiche biografiche dell'autore desumibili dalla lettura del testo sia per le premesse dell'opera espresse attraverso una sintesi che si configura come dato strutturale dell'intero scritto, il titolo stesso rischierebbe di risultare restrittivo⁴. Particolare attenzione meritano le battute conclusive del libello, tanto significative quanto asciutte e concise. Del resto, la *brevitas*, costituisce una precisa scelta stilistica e lo si deduce dalle parole dell'Anonimo, in ossequio al *topos* secondo cui l'illustre destinatario, vale a dire l'imperatore in carica, non deve essere tediato da un discorso troppo esteso⁵.

Sebbene non si possa parlare di un'opera di argomento strettamente militare, d'altra parte quest'ultimo rappresenta un dato comunque ineludibile nel contesto di una trattazione a largo raggio di questioni sociali e politiche inerenti alla fase tardoantica (e non solo) della storia romana: l'esercito e i valori che la pratica bellica sono in grado di trasmettere, stando a quanto sostenuto dagli scrittori latini di diverse epoche (l'età tardoantica non fa eccezione), costituiscono un elemento strutturale della stessa identità romana, come chiarisce Vegezio nelle battute iniziali della sua *Epitoma*⁶. Inoltre, la rappresentazione del *princeps* modello prevede in maniera pressoché inevitabile la celebrazione di qualità militari e civili, con le seconde leggermente subordinate alle prime, ma in ogni caso giudicate necessarie⁷.

Nel corso del IV e V secolo, quindi, la percezione di una instabilità politica e soprattutto territoriale conduce a una progressiva acquisizione di importanza da parte delle strutture militari, a tratti pienamente identificate con l'apparato statale: parafrasando e ribaltando un celebre luogo ciceroniano, il motto utile a definire questa fase in cui il termine *militia* arriva ad indicare la stessa burocrazia⁸ potrebbe essere *cedat toga armis*. Quanto al DRB, l'importanza dell'opera, definita da Santo Mazzarino «fondamentale per la conoscenza del tardoantico»⁹, è fuori discussione. Tra gli aspetti salienti figura senz'altro il fatto che sia innervata di riflessioni acute e diversificate, nel rispetto di una *uarietas* tematico-stilistica¹⁰ che è cifra tipica della prosa d'arte del IV secolo d. C. Al di là delle tematiche richiamate dal titolo (la guerra è chiamata in causa sia in senso difensivo sia in

⁴ Gasti 2003, 153; queste parole si collocano nella stessa linea di Giardina 1989, XVIII, che riconosce due anime all'interno del trattato, «una tecnico-militare, l'altra riformistico-sociale».

⁵ DRB 5, 2 *sed ne tantae confusionis molem occupatio angusta fastidiat, breuius tam diuturni erroris exitum declarabo* («Per evitare che l'augusta maestà, occupata com'è, sia infastidita da un'eccessiva confusione, esporrò nel più breve tempo possibile la soluzione a questo cronico problema»). La *confusio* sarà ripresa nelle battute successive oggetto di questo contributo (cfr. *infra* p. 3 e p. 6).

⁶ Veg. *mil.* 1, 1, 2 *nulla enim alia re uidemus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum usuque militiae* («Constata infatti che per mezzo di nessun'altra qualità il popolo romano ha conquistato il mondo se non con l'esercizio delle armi, con la disciplina del campo e con l'esperienza militare», Formisano in Formisano, Petrocelli 2016). Sul piano storico-letterario non è peregrino avvicinare l'Anonimo a Vegezio: benché ambedue (soprattutto il secondo) siano tradizionalmente collocati nella letteratura tecnico-specialistica, gli studiosi sono sempre meno disposti a riconoscere loro una significativa competenza delle *res gestae* e *militares*, al di là della fortuna millenaria dei testi.

⁷ De Giovanni 2001, 171. Nello stesso luogo l'autore lamenta una certa indifferenza da parte degli storici del diritto nei confronti del trattatello «malgrado costituisca una fonte preziosa».

⁸ Formisano in Formisano, Petrocelli 2016, 12.

⁹ Lassandro 2001, 243 n. 3.

¹⁰ Gasti *ibid.* riconosce al DRB un tratto di «estrema novità nel panorama storiografico classico», arrivando a definirlo «un testo unico nella letteratura antica».

senso offensivo), il trattato discute di diverse questioni (problemi fiscali e corruzione degli apparati governativi *in primis*), ma sembra suggerire anche un'ipotesi di riorganizzazione delle strutture statali in cui i nodi giuridici che hanno generato deleteri effetti sui processi, sebbene tramite passaggi di non facilissima interpretazione, sono esplicitati nell'ultima sezione, come si può vedere in 21, 1-2, riportato integralmente:

*DE LEGVM VEL IVRIS CONFUSIONE PURGANDA. Diuina
providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat
unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum
contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignitationis illumines.
Quid enim sic ab honestate consistit alienum quam ibidem studia exerceri certandi ubi,
iustitia profitente, discernuntur merita singulorum?*¹¹

Emblematico il titolo del paragrafo trasmessoci, in cui emerge l'utilizzo del termine *confusio* (cfr. *supra* p. 2 n. 5 e *infra* p. 6), che nella tradizione letteraria agisce con una prevalente connotazione negativa, ma che non risulta privo di una sua valenza in ambito giuridico¹². Degno di nota anche l'uso del verbo *purgo* (cfr. *infra* p. 5) che nasce in ambito medico¹³ per poi indicare nel linguaggio della giurisprudenza anche la purificazione del reo¹⁴, fino a connotare, nella stagione giustiniana, la selezione e l'emendazione dei materiali raccolti nel Codice. L'*explicit* vero e proprio, quindi, si apre con un accorato appello all'imperatore, evocato attraverso espressioni affini a quelle proprie dello stile encomiastico. Tuttavia, l'impressione è che il ricorso a tali formule non sia dettato solo dal richiamo alle regole della *laudatio*, genere che in questo periodo vive il momento di massima fioritura e che ha buone probabilità di influenzare anche altre produzioni in prosa, tenendo sempre presente il carattere frequentemente "osmotico" della letteratura tardoantica e delle tipologie testuali che si sviluppano in questo periodo. Certo, se si accetta l'ipotesi, comunque non

¹¹ "O imperatore quanto mai sacro, *dopo che* la difesa della cosa pubblica è stata garantita all'interno e all'esterno dalla divina provvidenza, ci attendiamo dalla tua serenità un'ultima medicina per curare i problemi civili: che, con il giudizio proprio dell'augusta *condiscendenza*, tu illumini le confuse e contrarie disposizioni delle leggi, eliminando in tal modo le cause mosse dalla *disonestà*. Che cosa infatti è più alieno dall'onestà che esercitare la passione per le liti giudiziarie proprio in quei luoghi dove, quando si manifesta la giustizia, è possibile discernere quello che ciascuno merita?" (trad. Giardina 1989).

¹² È interessante notare come in un passaggio del Digesto la *confusio* sia identificata, in una determinata circostanza, con l'*acceptilatio* e segnala uno dei casi in cui più obbligazioni si fondono in una stessa persona, in modo che l'una estingua l'altra, come si può vedere in Mod. dig. 46, 3, 75 *sicut acceptilatio in eum diem praecedentes peremit actiones, ita est confusio: nam si debitor heres creditori extiterit, confusio hereditatis peremit petitionis actionem* ("Come l'*acceptilatio* ha cancellato le azioni precedenti quel giorno, così accade con la *confusio*: infatti, se il debitore è diventato erede del creditore, la confusione dell'eredità ha cancellato l'azione della petizione"). Il detto uso tecnico della *confusio* da parte dell'Anonimo è decisamente da escludere, d'altro canto il ricorso a una parola così fortemente connotata può far pensare ad una padronanza del lessico giuridico da parte dello stesso, senza ovviamente tralasciare l'ipotesi che il titolo del paragrafo sia ad attribuire ad un'altra mano, successivamente intervenuta per ordinare il contenuto del trattato. Per le cause di estinzione dell'obbligazione cfr. Guarino 2001, 809-820 (per la *confusio* in particolare, cfr. 810). Per l'*acceptilatio* cfr. Lovato, Puliatti Solidoro 2017, 468-469 e Corbino 2019, 577.

¹³ Giardina 1989, 104-105. Per i successivi richiami al linguaggio medico cfr. *infra* p. 5 le osservazioni a proposito di *remedium* e *medicina*.

¹⁴ Vlp. dig. 48, 1, 5 *is qui reus factus est purgare se debet nec ante potest accusare, quem fueri excusatus: constitutionibus enim obseruatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur* ("Chi è imputato deve purificarsi, né può accusare prima di essere discolpato: nelle costituzioni, infatti, si raccomanda che l'accusato si purifichi con l'innocenza, non con il riferire crimini").

unanimente condivisa, che queste siano a tutti gli effetti le battute finali del trattato¹⁵, è inevitabile immaginare come logico e consequenziale un congedo magniloquente e celebrativo, coerentemente con le parole iniziali del testo (cfr. *infra* le considerazioni in merito all'espressione *sacratissime imperator*). D'altra parte, la costruzione retorica del brano è tale da far pensare che l'armamentario linguistico e stilistico proprio degli encomi superi il confine della *laudatio* fine a se stessa, posto che ve ne sia mai stata una, e acquisisca un carattere politicamente attivo piuttosto definito.

Vale la pena, quindi, soffermarsi sulle locuzioni utilizzate per definire l'imperatore, a partire dal nesso *diuina prouidentia*, che ricorre in altri luoghi del *DRB*¹⁶ e così frequente nella silloge panegiristica da poterne essere considerata a tutti gli effetti una formula-chiave¹⁷. L'appello al *sacratissimus imperator* costituisce un rinvio all'*exordium* dell'opera¹⁸, conferendole circolarità, ad ulteriore dimostrazione della solida competenza retorica posseduta dall'autore¹⁹. Abbastanza significativo anche il richiamo alla *serenitas* del *princeps*,

¹⁵ Tra chi identifica il capitolo 21 come quello conclusivo figura Brandt 1988, 125: «Der Wortlaut des Textes zeigt unmißverständlich an, daß es sich hier um das Abschlußkapitel des *libellus* handelt». Dello stesso avviso Giardina 1989, 107, che liquida le ipotesi che vogliono mutilo il capitolo in esame come prive di qualsivoglia fondamento.

¹⁶ *Praef.* 8, in cui il nesso non ha funzione appellativa, ma indica l'entità ispiratrice dei suggerimenti proposti nel trattato (*respicere dignemini quae nostris sensibus commoda prouidentia diuinitatis intulerit*); *ibid.* 15 *asserens prouidentia pietatis uestrae armorum uigorem et cunctam rem publicam praedictis remediis subleuandam* ("E dichiaro che grazie alla provvidenza della vostra pietà il vigore delle armi e la cosa pubblica nel suo insieme troveranno sostegno dai rimedi indicati", trad. Giardina, 1989); 1,1 *quae si prouidentia maiestatis imperatoriae reprimatur* ("Se la provvidenza della maestà imperiale comprimesse queste largizioni"); quindi 1, 3 *quamobrem patrum nobis est paulisper prouidentia referenda quam in rebus egenis habuerint* ("Per questo dobbiamo, almeno per un momento, richiamare l'accortezza di cui diedero prova i nostri padri in situazioni prive di risorse, o quella che ora tale ci appare in tanta disponibilità"), dove il termine non assume una connotazione né politica-religiosa né filosofica, ma indica la cautela e la saggezza dei *patres* (cfr. *infra* p. 6).

¹⁷ *Paneg.* 11 (3), 9, 1 *Epirotae ad incitas intolerandi tributi mole depressi prouidentia, imperator, tua non modo miserias exuerunt*; 8 (5), 2, 3 *quod cum ostendero non tam studio praedicandae patriae meae quam officio demonstrandae prouidentiae tuae*; *ibid.* 8, 5 *sed enim prouidentiam tuam latere non potuit quamuis bene dissimulata paupertas*; 7 (6), 6, 1 *quid de prouidentia qua sociis sibi iunctis se eiusmodi iudicem dedit*; 6 (7), 7, 2 *quid enim competentius, quid prouidentia tua dignius facere potuisti*; *ibid.* 12, 1 *quanta opus fuit tibi, imperator aeternae, prouidentia*; 4 (8), 6, 2 *in quo diuina prouidentia tua et par consilio effectus apparuit*; *ibid.* 7, 2 *at enim, Caesar, diuina prouidentia et efficaci est usa consilio nec insultauit elementis*; *ibid.* 18, 6 *et in administratione prouidentiae uestrae et in refectione fortunae impensius gratulantur*; 4 (9), 4, 1 *diuinae imperatorum Caesarumque nostrorum prouidentiae singularique in nos beniuolentiae huius quoque operis instauratione parendum est*; 2 (10), 5, 2 *tu enim diuinae prouidentiae, imperator, consilio prius quam ui bellum gerendum ratus*; 9 (12), 8, 3 *quod tamen ne diutius hostem iuaret prouidentia tua factum est*.

¹⁸ *praef.* 1 *caelesti semper instinctu felicitis rei publicae uestrae commoditas sacratissimi principes, opportunis est suggerenda temporibus, ut diuina consilia successibus conualescant* ("O principi quanto mai sacri, il benessere della cosa pubblica che è nelle vostre mani, sempre felice sotto l'ispirazione celeste, deve essere sorretto con suggerimenti adatti ai tempi; cosicché i divini disegni siano confermati da divini successi", trad. Giardina, 1989). Mazzarino 1971, 212, a proposito della *commoditas suggerenda* e dei *diuina consilia*, accosta il passo a *Paneg.* 11 (3), 32, 3 *in referenda autema gratia, sanctissime imperator, hoc tibi polliceor semperque praestabo, mihi neque in suggerendis consiliis ... defuturam* (a proposito dei suggerimenti al *princeps* cfr. *infra* p. 5 n. 22). In *praef.* 8, quindi, i *principes* sono definiti *clementissimi*. Altri riferimenti alla *clementia* in *ibid.* 9 e 15.

¹⁹ Significative le parole di Fleury 2017, XVIII: «Il s'agit manifestement d'un homme cultivé, qui a fait de nombreuses lectures». Cfr. anche Santini 1992, 999. A proposito della struttura generale dell'opera, risalta in modo evidente il fatto che in questa sezione conclusiva l'autore si rivolga a un unico *imperator* dopo gli appelli ai *principes* della *praefatio*, lasciando aperto il campo a diverse ipotesi di lavoro su problematiche di ordine storico, politico, retorico. I sondaggi condotti dal sottoscritto sulla bibliografia consultata non hanno rilevato riscontri significativi su un tema, fatta eccezione per Mazzarino 1971, 210, meritevole senz'altro di qualche approfondimento. Per le ipotesi, infine, riguardo l'ascendenza linguistica non latina della formazione dell'Anonimo, cfr. Fleury 2017, XI.

appellativo abbastanza ricorrente nella produzione panegiristica (e non solo)²⁰ e che ripropone il *topos* del sovrano rappresentato come figura solare, in ossequio anche ad una connotazione religiosa dei suoi attributi²¹. Tra l'altro, il conferire alla sezione conclusiva un tono particolarmente solenne è sicuramente funzionale alla necessità di rendere il messaggio quanto più efficace possibile e le sollecitazioni al potere politico senz'altro urgenti, secondo una prassi non di rado riscontrabile anche nei discorsi celebrativi indirizzati all'imperatore, all'interno dei quali l'oratore si fa portavoce di un punto di vista non sempre e non necessariamente individuale, ma spesso frutto di una sintesi di opinioni, pareri e suggerimenti provenienti da settori collaterali o prossimi al vertice del potere²². Evidentemente, l'esigenza di un intervento deciso in materia di giustizia da parte di un *princeps* la cui immagine di uomo d'armi, al di là dei tratti individuali storicamente determinabili e determinati, è un dato sostanzialmente acquisito dalla lettura degli encomi tardoantichi, doveva essere davvero notevolmente diffusa. Non a caso l'autore parla di *praesidia*²³, termine tratto proprio dal gergo militare²⁴, ma da intendersi nel passo in senso estensivo²⁵, da approntare all'interno e all'esterno dei confini imperiali. Non stupiscono, inoltre, i mancati riferimenti a fatti specifici, abitudine che frequentemente rende problematica l'interpretazione di numerosi passi dei testi di questa stagione: le situazioni di crisi, anche solo potenziale, sono sostanzialmente evocate e, al di là delle differenze inerenti al genere letterario, la produzione in prosa e in poesia spesso offre una rappresentazione della realtà che deve necessariamente risultare improntata all'ottimismo. Di conseguenza, anche da una lettura non troppo approfondita emergono indizi e segnali di difficile decodificazione rispetto ai dettagli, sebbene non equivocabili nella loro natura essenziale.

Allo scopo di rinforzare la descrizione di una situazione delicata, vengono utilizzati poco più avanti i termini *remedium* e *medicina*²⁶, il cui uso, oltre a riproporre la necessità di una *purgatio* (cfr. *supra* p. 3 n. 14) in materia di leggi, riprende la metafora antica e

²⁰ Paneg. 11 (3), 14, 6 *at maximus imperator serenum renidens; ibid;* 4 (8), 2, 2 *dies serenus* 10, 4 e 5, 4 *nec intuentem iniquus fulgor retundit, sed serenum lumen inuitat*; Veg. mil. 3, 26, 36 *ad peritiam sagittandi, quam in serenitate tua Persa miratur*; Symm. rel. 8, 4 *superest ut ea quae Serenitas Vestra patribus deliberanda legauit, cognito Senatus consulto, lex angusta confirmet*.

²¹ Questa ricorrenza non lascia comunque intravedere un'opera animata dalla minima tensione spirituale. A tal proposito cfr. Fleury 2017, XXII: «C'est un homme qui n'exprime aucun sentiment religieux. Il n'est probablement pas chrétien».

²² Per una ricognizione delle procedure relative alla promulgazione delle leggi in epoca tardoimperiale cfr. De Giovanni 2010, 175-176. Se formalmente il *princeps* va identificato egli stesso con la legge che discende da lui senza mediazione, nei fatti il percorso che culminava nell'approvazione di un qualunque dispositivo risultava molto più articolato, prendendo le mosse da una *suggestio* successivamente discussa da figure sempre più in alto grado, fino a giungere all'imperatore che, infine, dettava letteralmente legge. Per i suggerimenti al *princeps* cfr. *supra* p. 4 n. 18.

²³ Il nesso *praesidium comparare* si ritrova, connotato filosoficamente, in Cic. Tusc. 2,2 *qui ... mortem non timet magnum is sibi praesidium ad beatam uitam comparat*.

²⁴ TLL, 10, X, 2, col. 885, 64-72, Ramminger.

²⁵ L'ipotesi di *praesidia* da considerare secondo una più ampia valenza politico-istituzionale è rafforzata dal fatto che negli autori dell'età classica e augustea, quando li si intende in questo senso, si utilizza preferibilmente il plurale, proprio come nel caso del DRB. Cfr. e. g. Cic. Cat. 4, 18 *patres conscripti, uobis populi romani praesidia non desunt*.

²⁶ È interessante notare come le due parole compaiano insieme in un contesto che chiama in causa, ancorché astrattamente, la giustizia, in Apul. Plat. 2, 7 *iustitia hominum societatis et concordiae medicina et remedium est*. Ireland 1979, 138 riscontra «a slight superfluity». L'osservazione è discutibile e comunque priva di argomentazioni a sostegno: il *remedium*, termine dal tono più tenue, può riferirsi alla misura cautelativa da predisporre per le problematiche meno urgenti, mentre la *medicina* è l'intervento deciso e urgente.

fortunatissima dello stato considerato alla stregua di un corpo, le cui problematiche coincidono con la malattia e l'infermità²⁷. La costruzione del discorso non esclude, inoltre, il ricorso a raffinati nessi poetici, come nel caso del riferimento alle *ciuiles curae*²⁸. Con estrema sintesi, quindi, l'autore descrive le difficoltà che l'amministrazione della giustizia sta affrontando²⁹: si tratta di *sententiae*, che l'Anonimo definisce *confusae* e *contrariae legum*. Una chiave di lettura del passo può essere data da un accostamento, a giudizio di chi scrive pienamente condivisibile³⁰, a un luogo ammianeo che riferisce di problematiche simili vissute al tempo di Valente e, quindi, da contestualizzare geograficamente nella *pars Orientis*³¹.

L'aggettivo *confusus* riprende, nella sostanza, il titolo del paragrafo: l'idea di *confusio* (cfr. *supra* p. 2 n. 5 e p. 3)³², quindi, risulta centrale per delineare le complicazioni che tanto preoccupano l'Anonimo che, sebbene non sia esplicito, lascia intuire che questa situazione incerta e contraddittoria è un portato della contemporaneità, laddove l'antico stato romano non aveva di questi problemi. Un elogio dell'acume politico-amministrativo dei *patres*, del resto, si riscontra in 1, 3 (cfr. *supra* p. 4 n. 16). Tale ipotesi è suffragata dal cenno alla *improbitas*, concetto evidentemente caro all'autore³³, che stabilisce un legame con un passo precedente dell'operetta riferito, peraltro, alle spese militari³⁴. Quanto al *litigium*, è consolidata sia la sua preferenziale appartenenza al lessico giuridico sia la sua maggiore diffusione in epoca tarda³⁵. Il compito di fare chiarezza³⁶ spetta alla *augusta dignatio*: il

²⁷ Cfr. Sen. *clem.* 1, 2, 1 *sed primum omnium, sicut medicinae apud aegros usus, etiam apud sanos honor est, ita clementiam, quamvis poena digni innocenti, etiam innocentes colunt*. A tal proposito, cfr. Marino 2017, 102-103, in cui, tra le altre osservazioni, individua riferimenti al *Gorgia* platonico. Inoltre, Licandro 2018, 174 riconosce ascendenze ciceroniane (*inu.* 1, 68) nel motivo della *lex*: come *remedium* o *medicina*.

²⁸ Hor. *carm.* 3, 8, 17 *mitte ciuiles super urbe curas*. Il destinatario è Mecenate, non assimilabile all'imperatore, ma riconoscibile come figura prestigiosa, autorevole e quindi meritevole di elogio.

²⁹ Sul tema cfr. Palma 100 n. 9.

³⁰ De Giovanni 2001, 172-173.

³¹ Amm. 30, 4, 11 *secundum est genus eorum, qui iuris professi scientiam quam repugnantium sibi legum absolvere discidia, uelut uinculis ori impositis reticentes, iugi silentio umbrarum sunt similes propriarum* ("La seconda categoria è costituita da coloro che, professando la scienza del giure, sebbene sia stata distrutta dalle contraddizioni reciproche fra le leggi, tacciono come se avessero la museruola e per il continuo silenzio sono simili alle proprie ombre", trad. Selem 1973). Il brano in questione consiste in una rassegna dal forte impatto visivo delle diverse tipologie di avvocati e giureconsulti operanti all'epoca.

³² Per la coincidenza dei concetti di *confusio* e *purgatio* cfr. Iust. *Const. Deo auct.* 5 *ut nihil extra memoratum consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam mura vallatum nihil extra se habeat* ("Affinché nulla resti abbandonato al di fuori di questa ricordata summa <di tutto il diritto>, ma con questi cinquanta libri, tutto il diritto antico, fuso insieme per quasi millequattrocento anni e da noi emendato, quasi fosse circondato da una cinta di mura, non abbia nulla al di fuori di essa", trad. Schipani 2005).

³³ A giudizio di chi scrive questa osservazione è suffragata dalla interessante riflessione in Bruzzone 1994-1995, 21-22 n. 80 che scorge ascendenze sallustiane nella seconda parte del *DRB*, non solo in virtù di concordanze sintagmatiche, ma anche in considerazione della fortuna ottenuta nel corso del IV sec. dallo storiografo di Amiterno, di cui è ulteriore testimonianza l'impronta moralistica che connota il pensiero dell'Anonimo.

³⁴ *DRB* 1, 1 *non amplius bellum florebit improbitas* ("L'ingiustizia delle guerre non prospererebbe più"). Sulla necessità di non attribuire a questa riflessione un inopportuno colore antimilitarista cfr. Giardina 1989, 49-50.

³⁵ TLL, VII, 2, col. 1506, 69-1508, 13, Salvatore.

³⁶ Per il valore metaforico di *illumino*, cfr. Ireland 1979, 129. Nello stesso luogo l'ablativo assoluto *iustitia profitente* è inserito nella categoria di immagini figurate «drawn from physical sensation», mente in *ibid.*, 130 il costrutto è preso ad esempio di «near-personification of abstracts achieved by coupling them as subjects to personal verbs».

sostantivo ha conseguito una certa fortuna in epoca imperiale e tardoantica e designa in questo genere di contesti l'attenzione e la rispettosa cura che l'imperatore riserva alle vicende politiche³⁷. Si tratta di un ulteriore elemento lessicale che accresce il repertorio encomiastico caratterizzante questo finale di opera, che potrebbe tranquillamente figurare in un panegirico. Il trattato, quindi, si conclude con un'interrogativa retorica che, come annotato da Giardina 1989, 107, sviluppa il tema della *improbitatis litigium*. Appare abbastanza evidente che la prassi giuridica in uso negli anni di composizione e pubblicazione del *DRB*, almeno a giudizio del suo autore, si sia sostanziata in modo tale da porre su piani diversi e contrapposti gli *studia certandi* e i *merita singulorum*³⁸.

L'analisi del passo consente, in conclusione, di stabilire un collegamento con un testo scritto, se si prendono in considerazione le datazioni maggiormente accolte dagli studiosi, più o meno in quegli anni (o almeno in quella temperie storica, politica e culturale), quando il giovane oratore Quinto Aurelio Simmaco, in trasferta a Treviri su probabile mandato del Senato, dedicò a Valentiniano I due panegirici, il secondo dei quali, più elusivo rispetto al *topos* del riassunto biografico, si sostanzia in un'estesa e dettagliata esaltazione delle capacità militari dell'imperatore: dal lungo frammento pervenutoci emerge che ogni aspetto dell'arte militare è dal *princeps* egregiamente conosciuto e praticato. Non può però venire meno l'elogio delle virtù civili dell'imperatore, sottodimensionate rispetto a quelle belliche, ma comunque menzionate, come si può in *or.* 2, 29:

*Sonet apud te libertas forensis eloquii quam dudum exulem tribunalibus reddidisti! Ruri emeritus torpebat orator; quibus facundiam natura dederat officium ius negabat. Nusquam maius silentium quam in sacrariis litterarum. Idem varias aetates tacendi morbus urgebat, cum incipientium studia brevis finis artaret, peritiam ueterum desuetudo longa conrumperet. Exitum litium regebat euentus: quid enim de actore praesumeres in quo haec tantum spes erat quod cum peiore certabat? Nec dubitabamus eum plus in negotiis prosequendis habere prudentiae, qui soleret consilium a desinentibus postulare. Haec alieni temporis uulnera in Alamannicis contemplatus excubiis, cum alligares manus hostium, soluisti uincla linguarum.*³⁹

Il panegirico si avvicina alla conclusione, con un capitolo dedicato, attraverso stringati cenni, ai decreti riguardanti la politica interna, come quelli in materia forense, attuati da

³⁷TLL, V, 1 col. 1132, 74-1133, 8, Bögel. In particolar modo cfr. *Paneg.* 3 (11), 5, 1 *cum mihi auditionis tuae diuina dignatio eam copiam tribuit, quantum potui praedicauit*.

³⁸Fleury 2017, 104 sulla scorta di Brandt 1988, 126 riconosce nell'intera espressione *discernere merita singulorum* una formula giuridica riguardante la necessità di sottoporre a indagine le azioni e i comportamenti delle persone di volta in volta coinvolte nei casi giudiziari. Quale che sia l'interpretazione, la posizione antagonista rispetto agli *studia certandi* non risulta in discussione.

³⁹“Risuoni presso di te la libertà dell'oratoria forense che, dopo un esilio conclusosi poco tempo fa, hai restituito ai tribunali! L'oratore, congedato, s'infacchiva in campagna; la forza impediva di svolgere il proprio compito a chi era stato dotato di eloquenza dalla natura. In nessun luogo fu più assordante il silenzio che nei templi degli studi letterari. L'identica malattia, lo stare in silenzio, opprimeva uomini di età diversa, poiché la rapida conclusione mortificava l'impegno dei principianti, la duratura perdita di esercizio logorava l'abilità dei più esperti. Le situazioni contingenti governavano l'esito dei contenziosi: infatti, quale idea ci si sarebbe potuti fare di un avvocato in cui si poneva la speranza solo perché fronteggiava uno ancor più impacciato di lui? Né avevamo dubbi che avesse maggiore accortezza nel curare i propri affari la persona abituata a chiedere consiglio a chi rinunciava. Durante le veglie alamanniche, avendo ripensato a queste ferite di un tempo ostile, pur bloccando la mano del nemico, hai liberato la lingua dalle catene”.

Valentiniano durante la permanenza nelle Gallie: le preoccupazioni derivanti dalle minacce esterne non hanno distolto il *princeps* dalla cura delle *res civiles*. Hall 1977, 192-194 formula diverse ipotesi in merito a queste iniziative di Valentiniano I, ferme restando le pochissime informazioni provenienti dalle fonti. Per esempio, egli pensa, come riportato anche da Callu 2009, 59, al permesso accordato agli *honorati*⁴⁰, personaggi politicamente e socialmente affini a Simmaco, di esercitare l'attività giuridica nelle corti romane. A tal proposito, chiama in causa Cod. Iust. 2, 6, 6 *apud urbem autem Romam etiam honoratis, qui hoc putauerint eligendum, eo usque liceat orare, quousque maluerint*⁴¹, tenendo presente che anche nel panegirico in onore del giovane Graziano Simmaco si riferisce a una *forensis industria, lege quondam silentiis subingata*⁴². L'analisi lessicale facilita l'esegesi del brano: il verbo *emereo*, sia nella forma attiva sia in quella deponente, indica spesso la cessazione del servizio militare⁴³. Il periodo finale ritrae un imperatore preoccupato dalle urgenze civili anche se gravato dalla necessità di fronteggiare il pericolo barbarico.

Al di là dell'ampollosità e della proverbiale *copia uerborum* di Simmaco, ben poco accostabile alla pragmatica incisività dell'autore del *DRB* e comunque frutto delle prime prove ufficiali di un senatore all'inizio della carriera, per di più pesantemente influenzato dall'*institutio* tipica del tempo, all'interno della quale dettano legge le scuole retoriche galliche, è suggestivo notare come, sebbene con finalità diverse, forza militare e sapienza giuridica siano anche in questo caso considerate come le fondamenta per mezzo delle quali la potenza romana sta cercando di reagire a una situazione critica i cui segnali neanche l'oratoria epidittica, per quanti sforzi metta in campo, è più in grado di celare. A una realtà sempre più confusa, a tratti incomprensibile, senz'altro magmatica, si contrappone, simbolicamente, il *princeps*, milite e legislatore, guida di uomini armati e ordinatore di leggi, capo dell'esercito e garante del diritto.

Riferimenti bibliografici

Brandt 1988: H. Brandt, *Zeitkritik in der Spätantike. Untersuchungen zu den Reformvorschlägen des Anonymus De rebus bellicis*, München 1988.

Bruzzone 1994-1995: A. Bruzzone, *Contributo ad un'analisi stilistica del "De rebus bellicis"*, in «Romanobarbarica» 13 (1994-1995): 1-42.

Callu 2009: *Symmaque, tome V. Discours - Rapports. Texte et traduction de J. P. Callu*, Paris 2009.

Cecconi 2006: G. A. Cecconi, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e*

⁴⁰ Sulla complessa identificazione di queste figure cfr. Cecconi 44-50, in cui l'autore rigetta un'interpretazione univoca, propendendo per una definizione polivalente che varia in base alle diverse coordinate storico-geografiche cui le fonti fanno riferimento. Significativa l'affermazione in *ibid.* 60, in cui si parla di una «categoria della quale non si può sottostimare la policromia, sia per la sua effettiva funzione sociale sia, inoltre, per come essa ci appare, in forza dei riflessi cangianti e spesso c'è da credere ingannevoli che ci derivano dagli usi lessicali antichi».

⁴¹ «Sia inoltre consentita nella città di Roma, agli alti magistrati che abbiano ritenuto opportuno sceglierlo, la possibilità di patrocinare fino a quando lo vorranno».

⁴² *Symm. or.* 3, 2 («L'operosità forense, costretta un tempo per legge al silenzio...»).

⁴³ TLL, V, 2, col. 470, 17-35, Burkhardt.

gerarchiche di rango nella città tardoantica, in R. Lizzi Testa, *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*, Roma 2006: 41-64.

Corbino 2019: A. Corbino, *Diritto privato romano: contesti, fondamenti, discipline*, Padova 2019, 4 ed.

De Giovanni 2010: L. De Giovanni, *Il "problema giustizia" nel tardoantico*, in G. Bonamente e R. Lizzi Testa, *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI sec. d. C.)*, Bari 2010: 171-181.

Fleury 2017: *De rebus bellicis*. Texte établi, traduit et commenté par P. Fleury, Paris 2017.

Formisano, Petrocelli 2016: *Vegezio. L'arte della guerra romana*, a cura di Marco Formisano, saggio introduttivo di Corrado Petrocelli, Milano 2016, 4 ed.

Gasti 2013: F. Gasti, *Profilo storico della letteratura tardoantica*, Pavia 2013.

Giardina 1989: *Le cose della guerra*, a cura di A. Giardina, Milano 1989.

Guarino 2001: A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 2001, 12 ed.

Hall 1977: R. G. Hall, *Two Panegyrics in Honor of Valentinianus I by Q. Aurelius Symmachus. A Translation and Commentary*, University of North Carolina at Chapel Hill 1977.

Ireland 1979: M. W. C. Hassall, *De Rebus Bellicis. Part 1. Aspects of the "De Rebus Bellicis"*. Papers presented to Professor E. A. Thompson. Edited by M. W. C. Hassall. Part 2. "de rebus bellicis": the text edited by Robert Ireland, Oxford 1979.

Lassandro 2001: D. Lassandro, *Note sul "De rebus bellicis"*, in M. Sordi, *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, Milano 2001: 243-251.

Licandro 2018: O. Licandro, *Augusto e la "res publica" imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino 2018.

Lovato, Puliatti, Solidoro 2017: A. Lovato, S. Puliatti, L. Solidoro, *Diritto privato romano*, Torino 2017, 2 ed.

Marino 2017: *Seneca. La clemenza*. Saggio introduttivo, nuova traduzione e note di Rosanna Marino, Santarcangelo di Romagna 2017.

Mazzarino 1971: S. Mazzarino, *Il de rebus bellicis e la gratiarum actio di Claudio Mamertino*, in *Studi di storiografia antica: in memoria di Leonardo Ferrero*, Torino 1971: 209-214.

Palma 2018: A. Palma, *L'ambiguo status del defensor civitatis: soggetto pubblico o privato difensore?*, in *Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Civicos y Defensores del Pueblo. Tribunal - Poder negativo y defensa de los derechos humanos. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso. Con la Carta di Torino per una nuova Difesa civica*, a cura di A. Triscioglio, Milano 2018.

Vincenzo Del Core, *L'explicit del De rebus bellicis: aspetti ideologici, giuridici e linguistici*

Santini 1992: C. Santini, *Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, Roma 1998, 3 ed.

Schipani 2005: *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, I, 1-4, testo e traduzione a cura di S. Schipani, Milano 2005.

Selem 1973: *Ammiano Marcellino. Le Storie*, Torino 1973, 2 ed. riv.

TLL: *Thesaurus Linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis*, voll. 1-..., Leipzig 1900...

Risorse informatiche

digilibLT - Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi (digiliblt.unipmn.it).

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
